



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO
DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24-BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.04.2016
DECRETO RETTORALE	245/2016 dd. 4.05.2016
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio Gestione del personale TA</i>

Data ultimo aggiornamento: 5 maggio 2016	<i>a cura dell'Ufficio Affari generali</i>
--	--

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di selezione, reclutamento e gestione del rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, presso l'Università degli Studi di Trieste, come previsto dall'art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Definizione e attività

1. Il tecnologo svolge attività di supporto sia tecnico sia amministrativo alle attività di ricerca da svolgersi nell'ambito dei progetti di ricerca a finanziamento esterno dell'Ateneo.
2. In particolare, il tecnologo svolge compiti di alto contenuto tecnico e professionale in funzione dello svolgimento delle attività di ricerca dell'Ateneo nell'ambito delle direttive impartite dal Responsabile della ricerca o dal Responsabile della struttura.
3. Egli svolge, altresì, attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei suddetti progetti di ricerca.
4. In base ai compiti e alle responsabilità assegnate, i tecnologi possono essere di I o di II livello.

Tecnologo di I livello:

Ha funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca; coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; ha la responsabilità della qualità ed economicità dei risultati ottenuti.

Tecnologo di II livello:

Svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlata al progetto di ricerca; ha la responsabilità relativa alla correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Art. 3 - Modalità di reclutamento

1. Il tecnologo viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, a seguito di procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 8.

Art. 4 - Requisiti di accesso



1. Per l'ammissione alle procedure di selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli richiesti per l'ammissione al pubblico impiego dalla normativa vigente.
Tecnologo di I livello: Diploma di Laurea V.O. (anteriori al D.M. 509/99), Lauree Specialistiche (LS) e Lauree Magistrali (LM) e particolare qualificazione professionale, da definire nel bando di selezione.

Tecnologo di II livello: Laurea (L) e particolare qualificazione professionale, da definire nel bando di selezione.
2. La particolare qualificazione professionale viene attestata da titoli post-universitari, quali master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca o diploma di specializzazione, attinenti alla professionalità richiesta per il posto messo a selezione, ovvero da precedente attività maturata nell'ambito di progetti di ricerca, di durata almeno biennale attinente al profilo messo a selezione.
3. Oltre ai titoli di studio e alla particolare qualificazione professionale, possono essere richiesti ulteriori requisiti specifici in relazione alla tipologia del profilo messo a selezione.

Art. 5 - Attivazione della procedura e durata

1. Il Consiglio di Dipartimento formula una proposta di attivazione della procedura di reclutamento per il profilo di tecnologo a tempo determinato, precisando:
 - a) il progetto di ricerca nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e il settore concorsuale di riferimento;
 - b) l'attività richiesta al tecnologo nell'ambito del progetto di ricerca di riferimento;
 - c) la programmazione relativa alla copertura del costo complessivo del contratto, a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca di riferimento;
 - d) la durata del contratto, in osservanza dell'art. 24-bis, comma 3, della legge 240/2010;
 - e) il livello del tecnologo e i requisiti di accesso alla selezione, di cui all'art. 4;
 - f) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale).
2. Al fine dell'emanazione del bando di selezione, il Direttore del Dipartimento trasmette al competente ufficio dell'Amministrazione centrale:
 - la delibera del Consiglio di Dipartimento;
 - l'elencazione dei titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie;
 - il programma d'esame;
 - i nominativi della Commissione giudicatrice;
 - la data del colloquio.
3. I contratti hanno una durata minima di diciotto mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dei contratti non può, in ogni caso, superare i cinque anni con l'Università degli Studi di Trieste.
4. Resta fermo quanto disposto in materia di lavoro a tempo determinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, viene pubblicato all'Albo dell'Ateneo, sul sito del MIUR e sul sito dell'UE per la durata di venti giorni.
2. Il bando contiene:
 - a) la descrizione del programma di ricerca nell'ambito del quale il tecnologo svolgerà l'attività;
 - b) il numero dei posti e il relativo livello;
 - c) la tipologia di contratto (tempo pieno o tempo parziale);



- d) la durata del contratto;
 - e) il trattamento economico e previdenziale;
 - f) i requisiti di ammissione e i titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile a essi;
 - g) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - h) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei titoli valutabili;
 - i) le materie d'esame;
 - j) le modalità di espletamento della procedura di selezione;
 - k) la votazione minima per il conseguimento dell'idoneità.
3. Il bando deve contenere, altresì, informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri del tecnologo.
 4. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010, non possono partecipare alle procedure selettive coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8 - Procedura di selezione

1. La selezione consiste nella valutazione dei titoli di cui all'art. 6, comma 2, lettera f) del presente Regolamento e in un colloquio, atto a verificare la conoscenza degli argomenti d'esame previsti nel bando.
2. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
 - a) titoli: punti 60;
 - b) colloquio: punti 40.
3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 36/60. Per ottenere l'idoneità, i candidati dovranno riportare una votazione di almeno 28/40.
4. Durante il colloquio saranno accertati la conoscenza degli argomenti d'esame, nonché il possesso della particolare qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere.

Art. 9 - Stipula del contratto e rapporto di lavoro

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di lavoro a tempo pieno o parziale, è stipulato dal Direttore Generale per la durata prevista dall'art. 5, commi 3 e 4, del presente Regolamento.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. L'orario di lavoro a tempo pieno è di 36 ore settimanali. Per rispondere alle esigenze della gestione del progetto di ricerca di riferimento, l'orario può essere articolato in modo flessibile, previo accordo con il Responsabile del progetto, con autorizzazione del Direttore del Dipartimento.
4. Il tecnologo assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di trenta giorni di servizio effettivamente prestato.



5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico e tecnico-amministrativo delle università.

Art. 10 - Trattamento economico

1. Al tecnologo di I livello spetta una retribuzione annua lorda di € 33.100,00.
2. Al tecnologo di II livello spetta una retribuzione annua lorda di € 28.100,00.
3. Ove previsto nella delibera del Dipartimento di cui all'art. 5 e nel contratto individuale di lavoro, alla retribuzione di cui ai commi precedenti può essere aggiunto un trattamento economico accessorio nella misura massima del 15%.
4. Il trattamento economico accessorio viene quantificato dal Direttore del Dipartimento, sentito il Responsabile di progetto, tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al tecnologo. Il medesimo trattamento economico accessorio assorbe la remunerazione dovuta per lo svolgimento di eventuali ore di lavoro straordinario.
5. Non sono previste altre forme di compenso in relazione ad attività svolte nell'ambito e per conto della struttura di riferimento.
6. Ai sensi dell'art. 24-bis, comma 4, della legge 240/2010, l'onere del trattamento economico complessivo di cui ai commi precedenti è posto a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca di riferimento.
7. Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa nazionale.

Art. 11 - Cessazione

1. Alla scadenza del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, quest'ultimo si intende definitivamente risolto tra le parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24-bis, comma 3, della legge 240/2010, in merito alla proroga.
2. Le parti possono recedere per giusti motivi dal contratto, dando un preavviso di almeno trenta giorni alla controparte.
3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del termine stabilito al comma 2 è tenuta, salvo diversa intesa tra le parti, a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Art. 12 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché alla normativa interna in materia di accesso all'impiego e di gestione dell'orario di lavoro presso l'Università degli Studi di Trieste e nel CCNL del comparto Università.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto del Magnifico Rettore di emanazione.